



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

## **Art. 1**

### ***Finalità e scopi***

E' costituita con sede in Roma – promossa nel 1987 dalla Cisl – ADICONSUM: Associazione Difesa Consumatori e Ambiente.

L'associazione, che non ha finalità di lucro, ha come scopo esclusivo di perseguire ogni possibile difesa e implementazione delle tutele, dei diritti, degli interessi dei consumatori utenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il diritto alla salute pubblica e privata, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi anche finanziari e bancari, il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all'informazione ed alla formazione, all'educazione al consumo responsabili, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia, il diritto alla tutela del risparmio, il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra-indebitamento e dell'usura.

Negli scopi, inoltre, rientrano:

- le attività di ricerca, di informazione, divulgazione e promozione culturale, di integrazione e promozione sociale per la tutela degli associati;
- la promozione dell'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza, di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di deficit psichici, fisici



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche siano in condizioni di marginalità sociale.

Adiconsum può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, quali enti non commerciali, Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche e quant'altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti. Adiconsum può promuovere e realizzare direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche e/o private italiane, europee ed internazionali, fondi per la tutela individuale e collettiva dei consumatori per l'attuazione dei propri scopi sociali.

## *Art. 2*

### *Obiettivi*

L'Associazione s'ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata.

Nel perseguire gli scopi associativi, Adiconsum si propone i seguenti obiettivi:

- a) promuovere una cultura associativa fra consumatori e utenti che porti questi a porsi come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- b) favorire la partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione; trovare forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti;



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

- c) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- d) promuovere la bilateralità e la pariteticità con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore attraverso la sussidiarietà, la concertazione, la solidarietà e la mutualità;
- e) promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- f) tutelare gli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti ricorrendo agli strumenti, dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- g) promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati, stimolarne un'equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo;



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

- h) rappresentare gli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- i) rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale ed europea; un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;
- l) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
- m) contrattare con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;
- n) promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
- o) promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
- p) promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promuovere gruppi d'acquisto collettivi; stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promuovere la mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;
- q) promuovere strutture di servizio per l'espletamento dell'attività dell'associazione;



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

r) prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati.

### **Art. 3**

#### ***Patti associativi e partnership***

Adiconsum esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dagli organi statutari, per le finalità indicate nel presente Statuto, nell'ambito delle normative internazionali, europee, nazionale, regionali e territoriali. Adiconsum può sottoscrivere accordi, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e creare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni, con esclusione di soggetti che esercitano attività in contrasto con gli scopi e le finalità di Adiconsum (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: Società di gioco e scommesse, di produzione commercializzazione di armi, ecc.).

### **Art. 4**

#### ***Articolazioni***

Adiconsum Nazionale si articola nei livelli: regionale/interregionale e territoriale, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto e può organizzarsi anche a livello europeo ed internazionale.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

Le strutture territoriali, regionali/interregionali, europee e internazionali, e le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in ispecie per il fatto di essere articolazioni dell'Adiconsum Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Le strutture sopra citate, pur essendo emanazione di Adiconsum, sono dotate di autonomi Statuti e Regolamenti conformi allo statuto nazionale. I Presidenti regionali/interregionali e territoriali sono i rappresentanti legali e processuali per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

Le strutture regionali/interregionali e territoriali, per il territorio di competenza, sono titolari delle decisioni di politica consumerista nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazioni Nazionale. Le strutture territoriali possono disporre di sedi periferiche (zonalì o comunali) quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

Le sedi periferiche non costituiscono istanza congressuale.

Su proposta della Presidenza Nazionale al Consiglio Nazionale, sentiti i territori interessati, si possono attivare processi di accorpamento sia regionali che territoriali, al fine di realizzare gestioni economiche-organizzative sostenibili.

#### Strutture Territoriali

Sono organi delle Adiconsum territoriali il Congresso territoriale, il Consiglio territoriale, la Presidenza territoriale ed il Collegio dei Sindaci.

Al Congresso Territoriale partecipano i soci Adiconsum che eleggono i propri organi ed i delegati al congresso regionale/interregionale.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

## Strutture Regionali/Interregionali

Sono Organi dell'Adiconsum regionale il Congresso regionale/interregionale, il Consiglio regionale interregionale, la Presidenza regionale/interregionale e il Collegio dei Sindaci.

Al Congresso Regionale/interregionale partecipano i delegati Adiconsum eletti nei Congressi territoriali e/o assemblee territoriali su base provinciale.

## **Art. 5**

### **Associati**

Sono soci Adiconsum tutte le persone fisiche, ed i soggetti individuati dalle normative di legge che condividendo principi fondativi, scopi, attività dell'Adiconsum ne rispettano lo Statuto ed i Regolamenti e sono in regola con il pagamento della prevista quota associativa. Le quote ed i contributi associativi sono personali ed intransmissibili. La partecipazione alla vita democratica interna si realizza con l'adesione individuale.

Ogni associato, in regola con il pagamento della prevista quota associativa ha diritto di:

- a) fruire dei servizi Adiconsum;
- b) elettorato attivo e passivo purché in regola con il tesseramento di cui al comma precedente ed esercita il diritto di voto presso la struttura Adiconsum di livello territoriale a cui risulta regolarmente iscritto.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

Gli associati cessano di far parte di Adiconsum per decesso, recesso, espulsione o scioglimento dell'Associazione. L'associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

L'associato, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere espulso quando:

- non osserva le disposizioni statutarie, i regolamenti e/o le deliberazioni prese dagli organi associativi;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi di Adiconsum;
- eserciti in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con Adiconsum.

L'adesione all'Associazione si realizza tramite una quota contributiva, secondo le modalità e l'ammontare definite dai competenti organi associativi. Adiconsum nazionale rilascerà la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti all'Associazione. Agli aderenti sarà rilasciata la tessera provvisoria da parte delle strutture territoriali competenti. La tessera definitiva viene emessa da Adiconsum nazionale. Non è consentito ad alcuna struttura regionale o territoriale di stamparne esemplari simili o sostitutivi. La tessera costituisce l'unico documento che attesta l'adesione del consumatore ad Adiconsum.

## **Art. 6**

### **Organi Statutari**

Sono organi dell'associazione:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Nazionale;
3. il Presidente;





Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

4. la Presidenza;
5. il Collegio dei Sindaci;
6. il Collegio dei Probiviri.

## **Art. 7**

### **Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante di Adiconsum.

Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un terzo degli associati i quali firmano la richiesta a mezzo delle strutture territoriali le quali, unitamente alle strutture regionali/interregionali, sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate per iscritto.

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti nei congressi regionali/interregionali.

Il congresso determina l'indirizzo generale dell'associazione.

Esso elegge a scrutinio segreto:

1. i componenti del Consiglio Nazionale;
2. i componenti del Collegio dei Sindaci;
3. i componenti del Collegio dei Probiviri.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del Regolamento congressuale proposte dal Consiglio Nazionale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (il 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede la maggioranza qualificata.

## **Art. 8**

### **Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante dell'associazione tra un congresso e l'altro, è formato da componenti eletti democraticamente dal Congresso e dura in carica quattro (4) anni. Il Regolamento di attuazione dello statuto definisce il numero complessivo dei componenti .

Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività associativa.

Elegge al suo interno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, un eventuale vicepresidente e gli altri componenti della Presidenza. Su proposta della Presidenza Nazionale formula il programma annuale dell'associazione.

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza:

- 1) delibera il Regolamento attuativo dello Statuto dell'Associazione;
- 2) delibera il Regolamento dei trattamenti economici e normativi;
- 3) approva l'entità e le modalità dovute dalle strutture dell'Associazione agli organi centrali nonché le quote associative territoriali proposte dalla Presidenza Nazionale;
- 4) approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza della struttura nazionale e le relative relazioni delibera la gestione commissariale delle Strutture regionali e territoriali nel caso di gravi violazioni dello Statuto, e nei casi di accertata violazione e/o carenza delle politiche associative del consumerismo, organizzative ed amministrative;



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

- 5) convoca il Congresso Nazionale;
- 6) delibera su proposta della Presidenza il deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- 7) provvede alla ricostituzione del "plenum" del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Sindaci in caso di impedimento definitivo o in sostituzione dei membri dei rispettivi organi.

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 20% dei componenti l'organismo stesso.

La seduta del Consiglio Nazionale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

Le decisioni del Consiglio Nazionale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

## **Art. 9**

### **Presidente Nazionale**

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione e risponde unicamente delle decisioni e delle obbligazioni assunte dal livello nazionale.

Oltre ai compiti e alle funzioni previsti nei Regolamenti attuativi, il Presidente rappresenta l'Adiconsum nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali; assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'associazione, attua le decisioni dei superiori organi deliberanti.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti sono esercitati da un componente la Presidenza Nazionale designato dal Presidente.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale

## **Art. 10**

### ***Presidenza Nazionale***

La Presidenza Nazionale, composta dal Presidente Nazionale, e dai Segretari Nazionali di Presidenza eletti rispettivamente ai sensi del precedente art.8 , è l'organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Consiglio Nazionale e dura in carica quattro (4) anni.

La Presidenza risponde collegialmente del proprio operato e della gestione del patrimonio finanziario di fronte ai superiori organismi statutari.

La Presidenza Nazionale istituisce il Coordinamento Nazionale. Inoltre, per l'attuazione dei programmi di attività, per lo svolgimento di ricerche o studi e per la preparazione di documentazione e di quanto altro sia utile o necessario, può anche istituire Dipartimenti, Uffici e Commissioni, potendosi avvalere, di collaborazioni tecnico scientifiche – anche esterne – per l'espletamento delle attività dell'Associazione.

La Presidenza Nazionale:

- a) fissa l'ordine del giorno del consiglio nazionale su indicazione del Presidente;
- b) predispone i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;
- c) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;

- d) propone l'entità e modalità delle contribuzioni dovute dalle strutture dell'associazione agli organi centrali, nonché le quote associative da approvare nel Consiglio Nazionale;
- e) nomina le reggenze su richiesta dei rispettivi consigli regionali/interregionali o territoriali;
- f) nomina i dirigenti ed i responsabili periferici in assenza o nelle more della costituzione degli organi.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente Nazionale decade l'intero organo di Presidenza.

Presidente e Presidenza Nazionale decadono dalle loro funzioni anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Nazionale dell'Adiconsum. La proposta di deliberare la sfiducia degli organi esecutivi eletti dal Consiglio Nazionale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.

La delibera sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Nazionale, da effettuarsi entro 60 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.

## **Art. 11**

### ***Collegio dei Sindaci***

I Collegi dei Sindaci di Adiconsum Nazionale, delle strutture regionali/interregionali e delle strutture territoriali provvedono al controllo amministrativo e adempiono alle loro funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e del relativo Regolamento attuativo.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza. A tal fine il Regolamento attuativo dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute dei rispettivi Consigli con diritto di parola; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo ai rispettivi Consigli; rispondono del loro operato dinanzi al Congresso.

Durano in carica quattro anni

I Collegi dei Sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti, che abbiano competenze nelle materie oggetto dell'incarico.

Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti, i rispettivi Consigli provvedono all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi avrà riportato più voti. I Consigli nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il rispettivo Consiglio ha la facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Associazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. I Sindaci non possono far parte di altri organi statutari di Adiconsum né dei collegi sindacali di altre strutture territoriali o regionali/interregionali, né ricevere incarichi professionali da strutture Adiconsum a qualsiasi livello. Le strutture territoriali o regionali/interregionali si dotano dei rispettivi Collegi dei Sindaci.

## **Art. 12**

### ***Collegio dei probiviri***

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Dura in carica quattro anni.

L'attività del Collegio dei Probiviri è improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento attuativo dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento, sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i componenti della Presidenza Nazionale.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti, eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Probiviri i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Nazionale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Nazionale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Nazionale provvede ad eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti all'Associazione, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie ed i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo Presidente.





Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti di Adiconsum Nazionale e delle strutture territoriali o regionali/interregionali dell'associazione, né ricevere incarichi professionali da parte di strutture Adiconsum a qualsiasi livello.

### **Art. 13**

#### **Procedure**

*Il Collegio dei Probiviri emette:*

ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;

lodi decisorie del merito delle controversie;

I lodi del Collegio devono essere motivati.

Il Presidente del Collegio ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Queste ultime ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dal Collegio stesso, previa adeguata motivazione.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto dei principi generali di proporzionalità e gradualità della sanzione.

L'eventuale annullamento del lodo comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'associazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'associazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Presidenza Nazionale, sentita la struttura regionale/interregionale e quella territoriale dove l'associato è iscritto.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Presidenza Nazionale, al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Quando le Presidenze regionali/interregionali o territoriali, nell'ambito della specifica competenza siano a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per fare cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri, informando la Presidenza Nazionale.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 14**

##### ***Il commissariamento delle strutture***

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Nazionale, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa e/o di violazione delle norme contributive il Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione della Presidenza Nazionale, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

## **Art. 15**

### ***Commissario ad acta***

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 13 – bis può essere nominato un commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

## **Art 16**

### ***Reggenza***

Allorché un organismo di struttura regionale /interregionale o territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Presidenza nazionale di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo stesso.

La reggenza cessa ordinariamente al Congresso ma può cessare anche precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Presidenza Nazionale.

E' possibile anche la nomina di sub-reggenti e sub-commissari a supporto di reggenti e commissari.

## **Art. 17**

### ***Patrimonio***

Il patrimonio dell'Adiconsum è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto.

Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, Adiconsum s'avvale:

- a) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- b) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- d) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

Adiconsum Nazionale e tutte le strutture territoriali e regionali/interregionali hanno l'obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate da Adiconsum esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari di cui all'art. 1.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

L'Adiconsum Nazionale risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte a livello nazionale ovvero di quelle esplicitamente assunte dalla Presidenza Nazionale.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti da Adiconsum nazionale, nei confronti delle strutture regionali/interregionali e territoriali, Europee o internazionali, costituiscono normale attività di assistenza propria di Adiconsum Nazionale, senza assunzione di corresponsabilità.

### **Art. 18**

#### ***Scioglimento***

La Presidenza Nazionale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine ad Adiconsum, può proporre lo scioglimento dell'associazione.

Lo scioglimento dell'associazione è pronunciato esclusivamente dal Congresso Nazionale con voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i 4/5 degli associati.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto nei modi stabiliti dallo stesso Congresso in ottemperanza alle norme vigenti.

### **Art. 19**

#### ***Modifiche statutarie***

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

In caso di obblighi di legge o di regolamenti esitati dalle Istituzioni Pubbliche competenti, il Consiglio Nazionale, su indicazione della Presidenza Nazionale, li recepisce alla prima seduta utile.

## **Art. 20**

### ***Regolamenti***

L'associazione deve dotarsi di un Regolamento di attuazione dello Statuto e può deliberare regolamenti necessari allo svolgimento della vita associativa.

I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale.

Le modifiche al Regolamento attuativo dello Statuto vanno assunte dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

## **Art. 21**

### ***Disposizioni generali***

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le strutture regionali/interregionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza a conformare ad esse i propri Statuti.



Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

Le norme degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture regionali/interregionali e territoriali in contrasto con il presente Statuto sono nulle.

La competenza a dichiararne la nullità è del Collegio dei Probiviri, su istanza della Presidenza nazionale.

## **Art. 22**

### ***Durata***

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **Art. 23**

### ***Rotazioni***

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, è possibile ricoprire il ruolo di Presidente nazionale per un periodo massimo di due mandati, corrispondenti ad anni 8; per quanto concerne i ruoli di Presidenza nazionale, nonché di Presidente o Segretario di Presidenza per i livelli regionale/interregionale o territoriale, per un periodo massimo di 3 mandati, corrispondenti ad anni 12.

I dirigenti dell'associazione eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

## **Art. 24**

### ***Incompatibilità***

Per affermare l'assoluta autonomia di Adiconsum in tutte le sue articolazioni nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali





Approvato dal Congresso Nazionale  
del 14 e 15 giugno 2017

proprie di Adiconsum, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili (in quanto componenti dei Consigli) a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art. 13 del Regolamento attuativo. Il Consiglio Nazionale, sentita la Presidenza Nazionale, è competente a concedere ai dirigenti l'autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione dell'associazione, purché non in contrasto con gli interessi dell'associazione.

Le incompatibilità suddette sono applicabili anche a dipendenti e operatori che rappresentano l'associazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nel caso si verificano le situazioni previste dal presente articolo e nel Regolamento i dirigenti e operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Sono incompatibili gli incarichi di Presidente Nazionale, e componente la Presidenza nazionale, con ogni altro incarico associativo di Presidente o componente la presidenza a livello regionale/interregionale e territoriale.